

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Valeria Massardi
Giulia Pasinetti
Laura Montagnini
Claudia Bertoli
Roberto Brustia

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard

Circolare 5A/2020 bis **FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS**

Sommario

| | |
|---|---|
| FAQ Credito d'imposta per botteghe e negozi | 1 |
| FAQ Indennità di 600 euro per agenti e subagenti | 2 |
| FAQ Finanziamenti alle PMI..... | 4 |
| FAQ Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali | 6 |

FAQ Credito d'imposta per botteghe e negozi

1) Sono titolare di un contratto di locazione per un immobile di categoria catastale A/10 (ufficio) dove svolgo la mia attività, ho diritto al bonus pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo?

No, purtroppo la norma ha specificatamente riservato l'accesso al credito solo ai conduttori di contratti di locazione relativi ad immobili di categoria catastale C/1 (negozi).

2) *Ho un contratto di locazione relativo a due immobili di cui uno di categoria catastale C/1 (negozi) e uno di categoria catastale C/2 (magazzino) con un unico canone di locazione complessivo e non distinto, ho diritto al credito d'imposta?*

Pur non avendo ricevuto indicazioni precise dalle Istituzioni, si ritiene che il bonus spetti proporzionalmente alle superfici o alle rendite catastali degli immobili locati; sarà quindi necessario calcolare la parte di canone di locazione relativa all'immobile di categoria catastale C/1 e su tale importo calcolare il credito di imposta del 60%.

3) *Non ho pagato il canone di locazione del mese di marzo, posso utilizzare comunque il credito d'imposta?*

No, contrariamente a quanto si credeva dall'interpretazione letterale del testo del Decreto Cura Italia, l'Agenzia delle Entrate, con una circolare del 3 aprile 2020, ha precisato che il credito spetta solo a coloro che hanno effettuato il pagamento del canone; l'utilizzo del credito sarà quindi possibile solo dopo aver pagato il canone di locazione del mese di marzo.

4) *Come posso utilizzare il credito d'imposta?*

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione per i pagamenti con modello F24 a partire dal 25/3/2020, utilizzando il codice tributo 6914 da inserire nella sezione *Erario* e con anno di riferimento 2020.

5) *Sono un intermediario di assicurazioni che paga un canone di locazione per un immobile di categoria catastale C/1 (negozi) e voglio utilizzare il credito d'imposta, posso ricomprendere nella base imponibile sulla quale calcolare il 60% di credito anche l'IVA, che è per me indetraibile?*

Il Ministero e l'Agenzia delle Entrate non hanno fornito chiarimenti su questo tema e per tale motivo si ritiene, in via precauzionale, più corretto prendere in considerazione il solo imponibile del canone di locazione ed escludere l'IVA dal calcolo del credito. Si ricorda infine che sono previste sanzioni severe per l'utilizzo di un credito inesistente e per tale motivo è opportuno evitare di incorrere in possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

FAQ Indennità di 600 euro per agenti e subagenti

1) *Ci sono limiti di reddito per accedere all'indennità di 600 euro prevista dal DL 18/2020 ("Cura Italia") per gli agenti, i subagenti e i produttori?*

Non c'è alcun limite di reddito previsto per potere accedere all'indennità di 600 euro prevista per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (INPS Artigiani e Commercianti) e neppure per gli iscritti alla

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Gestione Separata dell'INPS. Gli unici requisiti sono: non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. **L'indennità è inoltre incompatibile con il reddito di cittadinanza, l'APE sociale e con l'assegno ordinario di invalidità.**

Limiti di reddito sono previsti solo per i **lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse private** (categoria che non ricomprende agenti, subagenti e produttori), i quali per potere avere diritto alla suddetta indennità devono, avere percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, oppure un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019.

2) Chi può richiedere l'indennità tra agenti, subagenti e produttori assicurativi? Come possono richiedere l'indennità?

Tutti gli agenti, i subagenti ed i produttori iscritti alla gestione commercianti e non titolari di pensioni, possono richiedere l'indennità attraverso il sito internet dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali. Qualora non si fosse in possesso delle credenziali è possibile richiedere il PIN sul sito stesso ed effettuare la domanda con la prima parte del codice PIN che verrà immediatamente resa disponibile dall'Istituto. Nel corso della procedura (per la quale vi invitiamo a prendere visione del tutorial presente a questo [link](#)) sarà necessario selezionare la *categoria di indennità* per la quale si fa richiesta e **andrà quindi indicata l'indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni AGO (art.28 del Decreto)**. Si ricorda infine che rimane un dubbio interpretativo poiché la norma preclude l'accesso all'indennità agli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tale previsione potrebbe entrare in contrasto con l'iscrizione alla Cassa Previdenza Agenti, ma si ritiene che l'iscrizione alla Cassa non precluda il diritto all'indennità, tuttavia, ad oggi, non è ancora pervenuta una dichiarazione ufficiale dalle istituzioni.

3) Sono socio di una società (di persone o di capitali) iscritto alla gestione commercianti, ho diritto all'indennità?

Sì, i soci di società iscritti alla gestione commercianti INPS e non titolari di pensione hanno diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Cura Italia, come precisato dall'INPS e dal MEF.

4) Sono socio di una società (di persone o di capitali) iscritto alla gestione commercianti e che riceve anche compensi come amministratore, ho diritto all'indennità?

Sì, i soci di società iscritti alla gestione commercianti INPS e non titolari di pensione, che ricevono anche un compenso di amministrazione e per il quale versano i contributi alla Gestione separata INPS, hanno diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Cura Italia.

5) Sono socio di una società di capitali, non sono iscritto alla gestione commercianti, ma ricevo solo compensi di amministrazione (per i quali quindi la società versa i relativi contributi

alla gestione separata INPS), ho diritto all'indennità?

Tra i beneficiari dell'indennità di 600 euro, l'art. 27 del DL 18/2020 ("Cura Italia") contempla i lavoratori parasubordinati iscritti esclusivamente presso la Gestione separata dell'INPS.

Non è chiaro se tra i beneficiari rientrano anche gli amministratori di società iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, considerato che la disposizione richiede la titolarità di almeno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23.2.2020 e che la Cassazione (pronuncia 1545/2017) aveva affermato che il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co., trattandosi di un rapporto "societario".

La circ. INPS 49/2020 ha però affermato che i collaboratori coordinati e continuativi destinatari del bonus sono quelli tenuti al versamento dei contributi con l'aliquota del 34,23% per il 2020, ossia con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL dello 0,51%. Tale passaggio potrebbe deporre implicitamente a favore dell'inclusione degli amministratori iscritti in via esclusiva presso la Gestione separata tra i beneficiari del bonus, posto che gli stessi, sono obbligati al versamento della contribuzione aggiuntiva, come espressamente contemplato dall'art. 15 co. 1 e 15-bis del DLgs. 22/2015.

FAQ Finanziamenti alle PMI

1) Per le Agenzie di Assicurazione sono previste moratorie e sospensioni?

Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le micro, piccole e medie imprese italiane (tra queste sono ricomprese le Agenzie di Assicurazione ed i loro collaboratori Subagenti e Produttori) che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari:

- a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020, alle medesime condizioni
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale è prevista la sospensione fino al 30.9.2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza anteriore al 30.9.2020.

2) Tutte le Agenzie di Assicurazione possono accedere a tali moratorie e sospensioni?

La misura si rivolge specificamente solo ai soggetti che hanno subito in via temporanea **carenze di liquidità per effetto dell'epidemia**, che non comportano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

A questo scopo, gli Agenti, Subagenti e Produttori sia in forma di ditta individuale che in forma societaria, di persone come di capitale, sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.

I soggetti che richiedono la moratoria, inoltre, al momento dell'invio della comunicazione, devono essere in bonis, vale a dire non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute. In particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

3) *Come può avvenire il rimborso delle rate?*

Il pagamento delle rate verrà sospeso e sarà data facoltà alle imprese di richiedere l'interruzione soltanto dei rimborsi in conto capitale oppure dell'intera rata (capitale più interessi).

In caso di sospensione della sola quota capitale, si determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell'intera rata (capitale e interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi maturati nel periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto originario e saranno ripartiti in quote nel corso dell'ammortamento residuo.

La sospensione ed il conseguente allungamento del piano, comporta dunque l'applicazione di interessi onerosi, alle stesse condizioni di quelli originari.

4) *E' possibile rinunciare alla sospensione?*

Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

5) *Come posso fare la domanda?*

La comunicazione può essere inviata, a tutte le Banche e/o società di Leasing, da parte delle Agenzie anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di **tenere traccia della comunicazione con data certa.**

Il MEF rassicura che tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare le comunicazioni di moratoria**, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Nella **comunicazione** bisogna **autodichiarare**:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

La banca non potrà applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

Tra le misure varate dal Decreto “Cura Italia” tese a garantire la liquidità alle imprese, si evidenzia che all’art.56 viene prevista una **moratoria su prestiti per le Piccole Medie Imprese** (ovvero le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni, attivo inferiore a 43 milioni e meno di 250 dipendenti) **categoria che ricomprende le agenzie di assicurazione**; il Ministero dell’Economia ha inoltre precisato il 22/3/2020 che anche le ditte individuali potranno accedere alla moratoria.

La norma prevede che:

- **le aperture di credito accordate "sino a revoca" e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30/9/2020**;
- **i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30/9/2020** sono prorogati fino alla stessa data e alle medesime condizioni;
- **il pagamento dei mutui, dei leasing e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, scadenti dall’entrata in vigore del decreto al 30/9/2020, è sospeso** e il relativo piano di rimborso è rimodulato secondo modalità che garantiscano l'assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti.

Per l’accesso alla moratoria è sufficiente una mera comunicazione a mezzo PEC da inviare alla Banca insieme ad un’autocertificazione nella quale l’impresa autocertifica di aver subito una temporanea carenze di liquidità. Per quanto riguarda la sospensione delle rate dei prestiti il comma 4 dell’articolo prevede che le esposizioni non debbano essere deteriorate ovvero, come chiarito dal Ministero, l’impresa richiedente non deve avere rate scadute (non pagate o parzialmente pagate) da più di 90 giorni.

FAQ Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1) Ho un’agenzia di assicurazione con più di 5 dipendenti, che strumenti ho a disposizione per fare fronte alla crisi?

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare la domanda di

concessione dell'assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19” per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In questa situazione non è necessario il classico accordo sindacale tuttavia deve essere comunque esperita la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento indiretto (il datore di lavoro anticipa l'importo dell'assegno ordinario al dipendente per recuperarlo in seguito dai contributi sull'F24 quando autorizzato) oppure con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (l'INPS paga direttamente al lavoratore l'importo dell'assegno).

2) *Ho un'agenzia di assicurazione fino a 5 dipendenti, che strumenti ho a disposizione per fare fronte alla crisi?*

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare la domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “Emergenza COVID-19” per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sono individuate da specifici accordi quadro regionali e delle Province autonome interessate.

La CIG in deroga coprirà fino a 9 settimane di integrazione salariale, con pagamenti diretti a carico dell'INPS (l'INPS paga direttamente al lavoratore l'importo dell'assegno).

3) *Quali saranno i tempi di pagamento della cassa integrazione? Quali sono le modalità di pagamento?*

L'INPS assicura che l'istruttoria delle domande sarà molto veloce. Sottolineiamo a questo proposito che è stata firmata una convenzione al Ministero del Lavoro fra ABI (banche italiane), imprese e sindacati, per velocizzare i pagamenti, favorendo contemporaneamente la gestione delle pratiche in remoto. E' difficile prevedere con precisione quando di fatto arriveranno gli assegni pagati dall'INPS ai lavoratori.

Ricordiamo che il datore di lavoro può scegliere se anticipare il pagamento ai dipendenti (con successivo conguaglio) oppure che la cassa integrazione sia pagata direttamente dall'INPS.

In questo caso (“Emergenza COVID-19”), resta inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, c'è sempre la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. Le aziende possono chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le

difficoltà finanziarie dell'impresa.

4) *A quanto ammonta il trattamento di Fis/cig in deroga per il lavoratore?*

Il trattamento di FIS/Cig in deroga ammonta all'80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L'importo del trattamento non può superare, per l'anno 2020, i seguenti importi massimali mensili (rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive):

- Euro 939,89 (al netto dei contributi sociali) per retribuzioni lorde fino a euro 2.159,48;
- Euro 1.129,96 (al netto dei contributi sociali) per retribuzioni superiori a euro 2.159,48.

Agli importi di cui sopra andrà applicata l'aliquota irpef di riferimento.

La cassa integrazione si può applicare in maniera ridotta, ragion per cui la retribuzione all'80% può interessare anche solo una parte del proprio orario di lavoro. Se per il restante orario si lavora normalmente, per queste ultime ore la retribuzione sarà piena e a carico del datore di lavoro.

5) *Quali sono i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali?*

I lavoratori destinatari (impiegati, operai, apprendisti, quadri...) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non è richiesto il requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo

6) *Prima di utilizzare gli ammortizzatori sociali devo far smaltire le ferie degli anni precedenti ai dipendenti?*

No, come chiarito con il messaggio INPS l'eventuale presenza di ferie pregresse non impedisce l'accoglimento dell'istanza. Quindi, non vanno chiesti all'azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati: nella domanda infatti non c'è più il campo in cui era fornito tale elemento informativo.

7) *Devo comunicare al Consulente del lavoro che il mio dipendente lavora in modalità "smart working"?*

Sì, al consulente del lavoro vanno comunicati i nominativi ed il periodo di smart working al fine di trasmettere la comunicazione telematica semplificata al Ministero del Lavoro. In questa fase di emergenza non è necessario l'accordo con il dipendente né un'autocertificazione dell'azienda. Unico adempimento dell'azienda (oltre alla trasmissione telematica) è quello di consegnare ai dipendenti, anche via mail, l'informativa sulla sicurezza predisposta dall' INAIL.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

8) *Spetta un premio al dipendente che continua a lavorare?*

I datori di lavoro riconosceranno un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro che hanno lavorato presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020, non potendo beneficiare dello smart-working. Il premio è esentasse e verrà rapportato ai giorni di lavoro in sede ed erogato dal datore di lavoro possibilmente nella busta paga di aprile o, al massimo, entro il termine delle effettuazioni delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Distinti saluti.

Brescia, lì 08/04/2020

Studio Della Frera Borboni & Associati